

Ferrovia transalpina svizzera

Convenzione tra la Confederazione svizzera (Confederazione) e la Società ferroviaria delle Alpi bernesi Berna-Lötschberg-Sempione (BLS)

Modifica del 19 gennaio 1998

*Il Consiglio federale svizzero,
decreta:*

I

La convenzione del 17 dicembre 1993¹ è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 3

Abrogato

Art. 6 **Obbligo di trasferire incarichi**

¹ La BLS si impegna a far eseguire le opere menzionate all'articolo 5 capoverso 1 dalla propria filiale BLS AlpTransit S.A., da essa creata a tale scopo e di cui possiede la maggioranza delle azioni. Essa le trasferisce i diritti e i doveri necessari per portare a termine i suoi incarichi.

² Il Consiglio di amministrazione della società è composto al massimo di sette membri. La BLS ne designa al massimo quattro. Il Presidente non deve essere un impiegato della BLS. In virtù dell'articolo 762 CO, la Confederazione può designare al massimo tre membri. Nella misura del possibile, la scelta dei membri del Consiglio di amministrazione avviene d'intesa tra la Confederazione e la BLS.

³ La Confederazione ha il diritto di assumere una partecipazione nella filiale.

⁴ Sono ammesse partecipazioni da parte di terzi.

Art. 6a **Responsabilità**

¹ La responsabilità civile della società è disciplinata dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni.

² La filiale risponde interamente dinanzi alla Confederazione e alla BLS della corretta pianificazione ed esecuzione delle opere nonché del rispetto dei crediti assegnati.

¹ FF 1994 III 1394 ss.

Art. 6b Rapporto tra la BLS e la BLS AlpTransit S.A.

¹ L'influsso della BLS sulla BLS AlpTransit S.A. avviene unicamente attraverso la sua rappresentanza in seno al Consiglio di amministrazione e sulla base della sua posizione di azionista maggioritaria.

² La collaborazione tra la BLS e la BLS AlpTransit S.A. è disciplinata da una convenzione.

Art. 6c Rapporto tra la Confederazione e la BLS AlpTransit S.A.

Fatti salvi i propri compiti di vigilanza, l'influsso della Confederazione sulla BLS AlpTransit S.A. avviene unicamente attraverso la sua rappresentanza in seno al Consiglio di amministrazione e sulla base della sua eventuale posizione di azionista.

Art. 10 primo periodo

¹ Ogni anno, la BLS AlpTransit S.A. pianifica regolarmente il fabbisogno di crediti di pagamento per un periodo di cinque anni nel quadro dei crediti d'impegno concessi dalle Camere federali e lo comunica all'Ufficio federale dei trasporti (UFT). ...

Art. 11 primo periodo

¹ La Confederazione mette a disposizione della BLS AlpTransit S.A. le quote annuali del credito di costruzione su un conto corrente. ...

Art. 16

Abrogato

II

La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 1998.

19 gennaio 1998

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

**Ferrovia transalpina svizzera Convenzione tra la Confederazione svizzera
(Confederazione) e la Società ferroviaria delle Alpi bernesi Berna-Lötschberg-Sempione
(BLS) Modifica del 19 gennaio 1998**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1998
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	15
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	21.04.1998
Date	
Data	
Seite	1522-1523
Page	
Pagina	
Ref. No	10 119 285

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.